



Roma, 6 settembre 2000

## **CIRCOLARE N. 118/2000**

**OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO - SOSTITUZIONE VEICOLI INDUSTRIALI - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 21.7.2000 SU G.U. N. 181 DEL 4.8.2000.**

Il decreto in oggetto completa le disposizioni applicative della legge 454/97, prevedendo la concessione di mutui - ad un terzo del tasso di riferimento - alle imprese di autotrasporto che acquistino veicoli nuovi in sostituzione di veicoli immatricolati da almeno sei anni.

I veicoli nuovi devono essere costruiti con caratteristiche più elevate, in tema di tutela dell'ambiente, di quelle attualmente in vigore (Euro 3 anziché Euro 2, ad esempio).

Le agevolazioni potranno essere accordate limitatamente ad una quota del 30% ovvero - qualora si tratti di piccole o medie imprese <sup>(1)</sup> - del 40% della differenza di costo per l'acquisto del veicolo meno inquinante rispetto al veicolo standard.

---

<sup>(1)</sup> Il decreto ministeriale 18.9.1997 ha recepito come definizione di PMI quella stabilita dall'Unione Europea. I parametri cui fare riferimento sono:

- numero di dipendenti inferiore a 250
- fatturato minimo non superiore a 40 milioni di euro, ovvero, totale dello stato patrimoniale non oltre 27 milioni di euro.

Ove sia necessario distinguere, è definita *piccola* l'impresa che ha:

- meno di 50 dipendenti
- fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di euro.

I veicoli sostituiti devono essere rottamati oppure venduti in Paesi non appartenenti all'area CEMT.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.199/98, 156/99, 176/99, 177/99, 37/00, 70/00 e 86/00.

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.181 DEL 4.8.2000 (fonte Guritel)

**DECRETO 21 luglio 2000**

**Modificazioni ai decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999 e 7 aprile 2000 recanti norme di attuazione in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato.**

IL DIRIGENTE GENERALE

dell'unità di gestione autotrasporto di persone e cose

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, concernente la concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito dal seguente:

"1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle imprese di autotrasporto che accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, che realizzino standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente comma potranno essere accordate nella misura del 30% o, qualora trattasi di piccole o medie imprese, del 40% della sola differenza di costo fra l'acquisto di un nuovo autoveicolo che soddisfi gli standards tecnici obbligatori in materia di tutela dell'ambiente e l'acquisto di un veicolo fornito di dispositivi che permettano di raggiungere livelli di tutela dell'ambiente superiori a quelli imposti dalla normativa comunitaria o nazionale in vigore. Le agevolazioni finanziarie suindicate riguardano i veicoli acquistati in sostituzione dei veicoli immatricolati da almeno sei anni".

Art. 2.

1. All'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5, comma 1, del decreto

dirigenziale 7 aprile 2000, relativo ai criteri per la concessione di benefici a favore delle aggregazioni di imprese di autotrasporto, le parole "della legge 454/1997" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto". All'allegato A del citato decreto dirigenziale, recante il fac-simile della domanda per accedere ai benefici di cui sopra, al secondo capoverso, secondo alinea, le parole "della legge 454/1997", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto dirigenziale 7 aprile 2000".

2. L'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, e l'art. 1, comma 1, secondo alinea del decreto dirigenziale 8 maggio 2000 sono così modificati: "Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fruire di quelli previsti dall'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27".

Roma, 21 luglio 2000

Il dirigente generale: Ricozzi